



Contratto di assicurazione a vita intera a premio unico con partecipazione agli utili

Il presente Fascicolo informativo, contenente la Scheda sintetica, la Nota informativa, le Condizioni di assicurazione, comprensive del Regolamento della gestione separata, il Glossario e il Modulo di proposta, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa.

**Fideuram Vita
Garanzia e
Valore Flex3**



INDICE

SCHEDA SINTETICA

1. Informazioni generali	Pag.	1
2. Caratteristiche del contratto	“	1
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte	“	2
4. Costi	“	2
5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata	“	3
6. Diritto di ripensamento	“	3

NOTA INFORMATIVA

Sezione A: Informazioni sull’Impresa di assicurazione	Pag.	1
1. Informazioni generali	“	1
Sezione B: Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte	“	1
2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte	“	1
3. Premi	“	2
4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili	“	2
Sezione C: Informazioni su costi, sconti e regime fiscale	“	2
5. Costi	“	2
6. Sconti	“	3
7. Regime fiscale	“	3
Sezione D: Altre informazioni sul contratto	“	5
8. Modalità di perfezionamento del contratto	“	5
9. Riscatto	“	5
10. Revoca della proposta	“	6
11. Diritto di recesso	“	6
12. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione	“	6
13. Legge applicabile al contratto	“	6
14. Lingua	“	6
15. Reclami	“	6
16. Informativa in corso di contratto	“	7
17. Conflitto di interessi	“	7
Sezione E: Progetto esemplificativo delle prestazioni	“	7

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E REGOLAMENTO DELLA GESTIONE PRE.V.I.

Sezione prima: Le prestazioni assicurate	Pag.	1
Art. 1 Il capitale liquidabile in caso di decesso dell’Assicurato	“	1

Sezione seconda: Gli aspetti contrattuali

Art. 2	La conclusione del contratto e l'entrata in vigore dell'assicurazione	1
Art. 3	I requisiti per la sottoscrizione e la durata del contratto	1
Art. 4	L'età dell'Assicurato	1
Art. 5	La designazione dei Beneficiari	1

Sezione terza: Il premio

Art. 6	Il pagamento del premio	2
Art. 7	I costi gravanti sul premio	2

Sezione quarta: La clausola di rivalutazione

Art. 8	La rivalutazione del capitale assicurato	3
--------	--	---

Sezione quinta: La risoluzione ed il riscatto del contratto

Art. 9	Il diritto di recesso dal contratto	3
Art. 10	Il riscatto	3

Sezione sesta: Le opzioni previste dal contratto

Art. 11	La prestazione ricorrente (opzione cedola)	4
Art. 12	La conversione in rendita del capitale assicurato	4

Sezione settima: Le altre caratteristiche del contratto

Art. 13	I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta	5
Art. 14	Il conflitto di interessi	6
Art. 15	I prestiti	6
Art. 16	La cessione, il pegno ed il vincolo	6
Art. 17	La non pignorabilità e la non sequestrabilità	6
Art. 18	La legge applicabile al contratto	6
Art. 19	Le tasse e le imposte	6
Art. 20	Il Foro competente	6

Regolamento della gestione PRE.V.I.

GLOSSARIO

SCHEDA SINTETICA

(data ultimo aggiornamento: 31.05.2017)

La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a) Impresa di assicurazione

Fideuram Vita S.p.A. - Compagnia di assicurazione del Gruppo Intesa Sanpaolo.

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale della Compagnia

L'ammontare del patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2016 è pari a 631,1 milioni di euro; il capitale sociale ammonta a 357,4 milioni di euro mentre le riserve patrimoniali ammontano a 215,6 milioni di euro.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione vita è pari a 1,75 e rappresenta il rapporto tra fondi propri ammissibili e SCR (Solvency Capital Requirement).

1.c) Denominazione del contratto

FIDEURAM VITA GARANZIA E VALORE FLEX3

1.d) Tipologia del contratto

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e si rivalutano annualmente in relazione al rendimento di una gestione separata di attivi.

1.e) Durata

La durata del contratto è a vita intera. E' possibile esercitare il diritto di riscatto totale o parziale **trascorsi almeno 30 giorni** dalla data di decorrenza del contratto. Il riscatto parziale è consentito per importi di almeno 1.000,00 euro e a condizione che il capitale assicurato residuo non risulti inferiore a 2.500,00 euro.

1.f) Pagamento dei premi

Il premio deve essere versato in unica soluzione alla stipula del contratto. L'importo del premio unico viene stabilito dal Contraente e non può essere inferiore a 20.000,00 euro o superiore a 1.000.000,00 di euro.

Nella gestione separata "Previdenza Vita Investimento", in forma abbreviata PRE.V.I., a cui il prodotto risulta collegato, non possono confluire nello stesso mese apporti di premio complessivamente superiori a 5.000.000,00 di euro versati dal singolo Contraente o da più Contraenti legati da rapporti partecipativi di tipo familiare e/o societario.

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

FIDEURAM VITA GARANZIA E VALORE FLEX3 è riservato a coloro che intendono impiegare quale premio di sottoscrizione le nuove liquidità apportate presso il Gruppo Fideuram, ovvero somme non provenienti da smobilizzo di giacenze/prodotti in essere presso Fideuram o qualsiasi altra società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

FIDEURAM VITA GARANZIA E VALORE FLEX3 permette di destinare il capitale assicurato in caso di scomparsa prematura dell'Assicurato ai Beneficiari scelti dal Contraente ed annualmente di beneficiare sotto forma di prestazione ricorrente della rivalutazione annua maturata sul contratto (cedola).

Una parte del premio unico versato viene trattenuta dalla Compagnia a fronte dei costi di acquisizione ed amministrazione del contratto e non concorre alla formazione del capitale assicurato.

Per meglio comprendere il meccanismo di rivalutazione si rimanda alla SEZIONE E della Nota informativa, nella quale è riportato uno sviluppo esemplificativo delle prestazioni assicurate e del valore di riscatto.

La Compagnia è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di morte dell'Assicurato, la Compagnia si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati il capitale assicurato rivalutato. Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

b) Opzioni contrattuali

- b.1) alla sottoscrizione o in epoca successiva, il Contraente ha facoltà di richiedere il pagamento di una prestazione ricorrente (**opzione cedola**) di importo pari alla rivalutazione annuale maturata sul contratto;
- b.2) trascorsi 10 anni dalla decorrenza del contratto, il capitale assicurato rivalutato può essere convertito in una **rendita vitalizia** pagabile fino a che l'Assicurato è in vita.

FIDEURAM VITA GARANZIA E VALORE FLEX3 prevede un tasso di rendimento minimo garantito pari allo 0% annuo composto, riconosciuto in sede di rivalutazione annuale del contratto.

L'eventuale partecipazione agli utili eccedente il rendimento minimo garantito, viene anch'essa riconosciuta in sede di rivalutazione annuale.

Trascorsi 2 anni dalla decorrenza del contratto e con cadenza biennale, la Compagnia si riserva la facoltà di stabilire un nuovo tasso di rivalutazione minimo garantito superiore a quello originariamente previsto.

In caso di riscatto anticipato il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al premio versato.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla SEZIONE B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dalla Sezione prima – “Le prestazioni assicurate” e dalla Sezione quarta – “La clausola di rivalutazione” delle Condizioni di assicurazione.

4. COSTI

La Compagnia, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti, **preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla SEZIONE C.**

I costi gravanti sul premio e quelli prelevati dalla gestione separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'IVASS, l'indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

GESTIONE SEPARATA PRE.V.I.

Il Costo percentuale medio annuo è indipendente dall'età e dal sesso dell'Assicurato.

Premio unico: inferiore a € 100.000,00
 Classe di Patrimonio Assicurativo Futuro (PAF): A
 Tasso di rendimento degli attivi: 2,00%

Durata: 15 anni

Costo percentuale medio annuo		
Anno	Con opzione cedola	Senza opzione cedola
5	1,70%	1,70%
10	1,60%	1,60%
15	1,57%	1,57%

Durata: 20 anni

Costo percentuale medio annuo		
Anno	Con opzione cedola	Senza opzione cedola
5	1,70%	1,70%
10	1,60%	1,60%
15	1,57%	1,57%
20	1,55%	1,55%

Durata: 25 anni

Costo percentuale medio annuo		
Anno	Con opzione cedola	Senza opzione cedola
5	1,70%	1,70%
10	1,60%	1,60%
15	1,57%	1,57%
20	1,55%	1,55%
25	1,54%	1,54%

5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata PRE.V.I. negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata (*)	Rendimento riconosciuto agli Assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato	Inflazione
2012	4,34%	2,84%	4,64%	2,97%
2013	4,12%	2,62%	3,35%	1,17%
2014	4,15%	2,65%	2,08%	0,21%
2015	4,02%	2,52%	1,19%	- 0,17%
2016	3,66%	2,16%	0,91%	- 0,09%

(*) Rendimento realizzato nel periodo 01/01 – 31/12

ATTENZIONE: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la SEZIONE D della Nota informativa.

Fideuram Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

Il Rappresentante Legale
 Maria Luisa Gota



NOTA INFORMATIVA

(data ultimo aggiornamento: 31.05.2017)

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

Fideuram Vita S.p.A. - Compagnia di assicurazione del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita.

Sede legale: Via Ennio Quirino Visconti, 80 – 00193 Roma – ITALIA
tel. +39 06.3571.1 - fax +39 06.3571.4509

Sito Internet: www.fideuramvita.it

Indirizzo di posta elettronica: fideuramvita@legalmail.it

Fideuram Vita S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento IVASS n. 2786 del 25/03/2010 ed è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al numero 1.00175.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

2. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

FIDEURAM VITA GARANZIA E VALORE FLEX3 è riservato a coloro che intendono impiegare quale premio di sottoscrizione le nuove liquidità apportate presso il Gruppo Fideuram, ovvero somme non provenienti da smobilizzo di giacenze/prodotti in essere presso Fideuram o qualsiasi altra società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

FIDEURAM VITA GARANZIA E VALORE FLEX3 è un contratto sulla vita a vita intera che offre le seguenti prestazioni:

- **Prestazione in caso di morte dell'Assicurato**
Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.
- **Prestazione ricorrente in caso di vita dell'Assicurato (opzione cedola)** pari alla rivalutazione annua maturata sul contratto
- **Opzione di conversione in rendita vitalizia** pagabile a scelta del Contraente in rate posticipate aventi cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile.

Per i dettagli sulle prestazioni assicurative si rinvia alla Sezione prima – “Le prestazioni assicurate” e alla Sezione sesta – “Le opzioni previste dal contratto” delle Condizioni di assicurazione.

La Compagnia garantisce una rivalutazione annuale minima del premio versato, al netto dei costi indicati all'Art. 7 delle Condizioni di assicurazione, pari allo 0% su base annua.

Trascorsi 2 anni dalla decorrenza del contratto e con cadenza biennale, la Compagnia si riserva la facoltà di stabilire un nuovo tasso di rivalutazione minimo garantito superiore a quello originariamente previsto.

Il nuovo tasso di rivalutazione minimo garantito non potrà in ogni caso risultare superiore al 40% del vigente “tasso annuo massimo garantibile” di cui all'art. 13 del Regolamento IVASS n. 21 del 28/03/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Il nuovo tasso di rivalutazione minimo garantito verrà applicato dopo la comunicazione scritta al Contraente della suddetta modifica, fatto salvo quanto già maturato sul contratto.

3. PREMI

Il premio deve essere versato in unica soluzione alla stipula del contratto ed è determinato in relazione all'importo delle prestazioni assicurate.

L'importo del premio deve essere indicato dal Contraente nella proposta di assicurazione e non può essere inferiore a 20.000,00 euro o superiore a 1.000.000,00 di euro.

Non sono ammessi ulteriori versamenti di premio oltre a quello effettuato alla stipula del contratto.

Nella gestione separata "Previdenza Vita Investimento", in forma abbreviata PRE.V.I., a cui il prodotto risulta collegato, non possono confluire nello stesso mese apporti di premio complessivamente superiori a 5.000.000,00 di euro versati dal singolo Contraente o da più Contraenti legati da rapporti partecipativi di tipo familiare e/o societario.

Per rapporto partecipativo di tipo familiare si intende il coniuge del Contraente (o del rappresentante legale in caso di persona giuridica o incapace di agire) nonché i relativi parenti in linea retta ed in linea collaterale fino al 2° grado; per rapporto partecipativo di tipo societario si intende il rapporto societario diretto o indiretto del Contraente, ivi ricomprese le società in cui il rappresentante legale del Contraente detiene un ruolo negli organi amministrativi.

Per il pagamento del premio sono ammessi i seguenti mezzi di pagamento: assegni bancari o circolari, bonifici e addebiti su c/c presso Fideuram S.p.A..

4. MODALITÀ' DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Le prestazioni del contratto FIDEURAM VITA GARANZIA E VALORE FLEX3 sono collegate a una gestione separata dalle altre attività della Compagnia denominata PRE.V.I. il cui Regolamento, al quale si rinvia, forma parte integrante delle Condizioni di assicurazione.

La Compagnia riconosce un tasso di rivalutazione annuo delle prestazioni pari alla differenza tra il tasso di rendimento della gestione separata PRE.V.I. e la commissione annua di gestione pari a 1,5 punti percentuali.

Il tasso di rivalutazione così calcolato non potrà comunque risultare inferiore al rendimento minimo garantito dal contratto, pari allo 0% annuo composto.

La rivalutazione delle prestazioni assicurate è calcolata con le modalità riportate alla Sezione quarta – "La clausola di rivalutazione" delle Condizioni di assicurazione.

Per un maggior dettaglio sugli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni assicurate si rimanda alla SEZIONE E (Progetto esemplificativo delle prestazioni) della presente Nota informativa. La Compagnia si impegna a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui lo stesso è informato che il contratto è concluso.

C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

5. COSTI

5.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

5.1.1 Costi gravanti sul premio

Al premio versato dal Contraente è applicato un costo (caricamento) variabile in funzione della Classe di Patrimonio Assicurativo Futuro (PAF) assegnata al contratto.

La classe di PAF viene attribuita al momento della stipula del contratto in base all'importo del premio unico versato ed al potenziale di investimento da parte del Contraente in altri contratti assicurativi della Compagnia, con le seguenti modalità:

Classe A:	importo complessivo inferiore a 100.000,00 euro;
Classe B:	importo complessivo pari o superiore a 100.000,00 euro ma inferiore a 300.000,00 euro;
Classe C:	importo complessivo pari o superiore a 300.000,00 euro.

Nella tabella seguente sono riportate le percentuali di caricamento da applicare al premio versato in funzione della classe di PAF attribuita al contratto.

Classe di PAF	Caricamento (% del premio versato)
A	1,0
B	0,5
C	0,0

Il caricamento è comprensivo delle spese di emissione del contratto, quantificate in 50,00 euro.

5.1.2 Costi per riscatto

In caso di riscatto totale o parziale del contratto, dall'importo liquidabile viene trattenuto un costo, variabile in funzione degli anni interamente trascorsi dalla decorrenza del contratto. Nella seguente tabella sono riportati i costi da applicare al capitale assicurato, all'ultima ricorrenza annuale di contratto:

Anni interi trascorsi dalla decorrenza del contratto	Costo del riscatto
0	1,00%
1	0,50%
2 o più	0%

In caso di riscatto parziale esercitato trascorsi almeno 2 anni dalla decorrenza del contratto, dall'importo liquidabile verranno trattenuti 20,00 euro per spese amministrative.

5.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

Dal rendimento realizzato dalla gestione separata PRE.V.I. viene trattenuta in sede di rivalutazione delle prestazioni la seguente commissione su base annua:

Commissione annua di gestione	1,50 punti percentuale
-------------------------------	------------------------

Il rendimento medio della gestione separata PRE.V.I. tiene conto altresì degli oneri direttamente collegati alle operazioni di investimento e disinvestimento (bolli etc.).

Di seguito viene data evidenza della quota parte dei costi sopra indicati percepiti in media dagli intermediari.

Tipologia di costo	Quota parte percepita in media dagli intermediari
Costi gravanti sul premio	100%
Costi di riscatto	0%
Commissioni di gestione	63,333%

6. SCONTI

I caricamenti indicati al paragrafo 5.1.1 non vengono applicati se il Contraente è:

- ◆ dipendente, consigliere o sindaco della Compagnia o di sua controllata;
- ◆ dipendente, consigliere o sindaco di FIDEURAM - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., in forma abbreviata FIDEURAM S.p.A., Sanpaolo Invest SIM S.p.A. e società da queste controllate;
- ◆ private banker di FIDEURAM S.p.A. e Sanpaolo Invest SIM S.p.A..

7. REGIME FISCALE

Il regime fiscale di seguito descritto è quello che si applica alla data di redazione della presente Nota informativa.

7.1 Regime fiscale applicabile al premio

Il premio versato dal Contraente non è deducibile dal reddito imponibile e non beneficia di alcuna detrazione di imposta ai fini IRPEF.

7.2 Tassazione delle somme percepite da persone fisiche

In caso di decesso dell'Assicurato

Le somme pagate dalla Compagnia in caso di decesso dell'Assicurato sono soggette ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26% ai sensi dell'art. 26-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600, in conformità a quanto disposto dall'art. 34, comma 5 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, come modificato dal comma 658 dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità per il 2015). La base imponibile da assoggettare all'imposta sostitutiva è pari alla differenza tra il capitale erogabile e il premio versato.

La tassazione al 26% viene ridotta ove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi titoli di Stato di cui all'art. 31 del DPR 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni; le modalità di individuazione della quota di proventi da escludere dalla base imponibile sono stabilite con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. In particolare i redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva sono assunti al netto del 51,92% dei proventi riferibili a titoli di Stato determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investito direttamente o indirettamente nei titoli medesimi a copertura delle riserve matematiche.

Le somme dovute dalla Compagnia sono esenti dall'imposta sulle successioni.

In caso di riscatto totale o parziale

Le somme corrisposte dalla Compagnia in caso di riscatto anticipato totale o parziale sono soggette all'imposta sostitutiva di cui all'art. 26-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600, nella misura del 26%, applicata alla differenza, se positiva, fra importo da corrispondere ed il premio versato oggetto di riscatto ai sensi dell'art. 45, comma 4 del TUIR.

La tassazione al 26% viene ridotta ove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi titoli di Stato di cui all'art. 31 del DPR 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni; le modalità di individuazione della quota di proventi da escludere dalla base imponibile sono stabilite con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. In particolare i redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva sono assunti al netto del 51,92% dei proventi riferibili a titoli di Stato determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investito direttamente o indirettamente nei titoli medesimi a copertura delle riserve matematiche.

In caso di riscatto parziale, l'ammontare del premio (da porre a confronto con il valore di riscatto) viene rettificato in funzione del rapporto tra il capitale erogato ed il valore economico della polizza alla data del riscatto.

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia stipulato nell'ambito di una attività commerciale, l'Impresa non applica l'imposta sostitutiva sulle somme corrisposte, qualora l'interessato presenti una dichiarazione in merito alla sussistenza di tale requisito.

In caso di esercizio dell'opzione cedola

Le somme corrisposte dalla Compagnia come prestazioni ricorrenti (opzione cedola) sono soggette all'imposta sostitutiva di cui all'art. 26-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600 nella misura del 26% per il loro intero ammontare.

La tassazione al 26% viene ridotta ove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi titoli di Stato di cui all'art. 31 del DPR 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni; le modalità di individuazione della quota di proventi da escludere dalla base imponibile sono stabilite con Decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze. In particolare i redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva sono assunti al netto del 51,92% dei proventi riferibili a titoli di Stato determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investito direttamente o indirettamente nei titoli medesimi a copertura delle riserve matematiche.

In caso di esercizio dell'opzione di conversione in rendita

Il capitale liquidabile oggetto di conversione in rendita è assoggettato all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26% con le stesse modalità indicate per il riscatto totale del contratto (art. 45, comma 4 del TUIR).

La rendita d'opzione non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.

I rendimenti maturati durante il periodo di erogazione della rendita sono soggetti annualmente all'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi prevista dall'art. 26-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600, al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all'art. 31 del DPR 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni.

7.3 Tassazione delle somme percepite da persone giuridiche

Persone giuridiche esercenti attività d'impresa

Le somme pagate a soggetti che esercitano attività commerciali (società di persone commerciali, società di capitali ed enti commerciali) non costituiscono redditi di capitale, bensì redditi d'impresa. Le somme percepite da detti soggetti concorrono alla formazione del reddito d'impresa secondo le ordinarie regole di tassazione. Su tali somme la Compagnia non applica l'imposta sostitutiva di cui all'art. 26-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

Persone giuridiche non esercenti attività d'impresa

Le somme pagate ad enti non commerciali e società semplici costituiscono redditi di capitale. Su tali somme l'Impresa applica l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi ai sensi dell'art. 26-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600. Nel caso in cui le somme pagate agli enti non commerciali siano relative a contratti stipulati nell'ambito di un'attività commerciale, l'Impresa non applica l'imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino una dichiarazione in merito alla sussistenza di tale requisito.

Le somme dovute dalla Compagnia sono esenti dall'imposta sulle successioni.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

8. MODALITA' DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative sono indicate all'Art. 2 "La conclusione del contratto e l'entrata in vigore dell'assicurazione" delle Condizioni di assicurazione.

9. RISCATTO

Il Contraente può chiedere di riscattare totalmente o parzialmente il contratto, purché siano **decorsi almeno 30 giorni dalla decorrenza** dello stesso e l'Assicurato sia in vita.

Il riscatto parziale è ammesso per importi di almeno 1.000,00 euro e a condizione che il capitale assicurato residuo non risulti inferiore a 2.500,00 euro.

Nella gestione separata PRE.V.I., a cui il prodotto risulta collegato, non possono essere effettuati nello stesso mese riscatti, dal singolo Contraente o da più Contraenti legati da rapporti partecipativi di tipo familiare e/o societario, per importi complessivamente superiori a 5.000.000,00 di euro. In caso di richieste eccedenti tale limite la Compagnia darà esecuzione dei riscatti in ordine di pervenimento delle richieste fino a concorrenza del suddetto limite. La parte eccedente verrà liquidata trascorsi 30 giorni fino a concorrenza dell'importo richiesto, fatta salva la necessità di frazionare ulteriormente i pagamenti per il superamento del suddetto limite di importo mensile.

La richiesta di riscatto deve essere inoltrata dal Contraente alla Compagnia utilizzando l'apposito modulo fornito dalla Compagnia stessa. L'importo richiesto dal Contraente si intende sempre al lordo delle ritenute fiscali e dei costi di riscatto.

L'importo liquidabile in caso di riscatto totale o parziale è determinato con le modalità indicate all'Art. 10 "Il riscatto" delle Condizioni di assicurazione ed applicando i costi indicati al precedente punto 5.1.2 della Nota informativa.

Il valore di riscatto, per effetto dei costi, può risultare inferiore al premio versato.

Informazioni relative ai valori di riscatto totale o parziale possono essere richieste alla Compagnia, tramite il proprio *private banker* o direttamente, telefonando al Servizio Assistenza Clienti al **Numero Verde 800.537.537** oppure scrivendo al seguente indirizzo:

Fideuram Vita S.p.A. – Relazioni Clienti
Via Ennio Quirino Visconti, 80 – 00193 Roma – Italia
Fax: +39 06.3571.4509 e-mail: servizioclienti@fideuramvita.it

Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla SEZIONE E della presente Nota informativa per una illustrazione dell'evoluzione del valore di riscatto; i valori riferibili alle caratteristiche richieste dal Contraente saranno contenuti nel Progetto personalizzato.

10. REVOCA DELLA PROPOSTA

Il Contraente ha diritto di **revocare la proposta di assicurazione fino alla data di conclusione del contratto**, dandone comunicazione alla Compagnia mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a:

Fideuram Vita S.p.A. – Via Ennio Quirino Visconti 80 – 00193 Roma – Italia

La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, provvede alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal Contraente.

La data di effetto della revoca coincide con la data di spedizione della lettera raccomandata A.R..

11. DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente, ai sensi dell'art. 177 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005), può **recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data in cui il Contraente ha ricevuto conferma della conclusione dello stesso**, dandone comunicazione alla Compagnia mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a:

Fideuram Vita S.p.A. – Via Ennio Quirino Visconti 80 – 00193 Roma – Italia

Entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione la Compagnia rimborserà al Contraente un importo pari al premio versato **al netto delle spese sostenute per l'emissione del contratto**, indicate nella proposta di assicurazione ed al paragrafo 5.1.1 della presente Nota informativa.

12. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA COMPAGNIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI E TERMINI DI PRESCRIZIONE

La documentazione che il Contraente e/o i Beneficiari delle prestazioni sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione è indicata all'Art. 13 "I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta" delle Condizioni di assicurazione.

La Compagnia, verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione indicata al suddetto Art. 13. Decorso il termine dei 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

Si ricorda che l'art. 2952 del codice civile dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di omessa richiesta ovvero dell'invio dell'ulteriore documentazione necessaria per istruire le pratiche di liquidazione entro i suddetti termini, le somme spettanti saranno devolute al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie secondo quanto disposto dalla Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

13. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Al contratto si applica la legge italiana.

14. LINGUA

Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana, salvo che le Parti non ne concordino la redazione in un'altra lingua.

15. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, richieste di chiarimenti, di informazioni o di invio della documentazione devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

Relazioni Clienti – Fideuram Vita S.p.A.

Via Ennio Quirino Visconti, 80 - 00193 Roma - Italia
fax: +39.06.3571.4509 e-mail: servizioreclami@fideuramvita.it

La funzione Relazioni Clienti, responsabile della gestione dei reclami, fornisce riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dalla ricezione del reclamo.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo previsto, può rivolgersi all'IVASS – Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax +39.06.42.133.206, o via PEC all'indirizzo: tutela.consumatore@pec.ivass.it, utilizzando il modello reperibile sul sito www.ivass.it alla sezione "Per i consumatori/Reclami/Guida per presentare un reclamo", corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.

In caso di mancato accoglimento del reclamo l'esponente prima di rivolgersi all'Autorità giudiziaria potrà ricorrere ai previsti sistemi di risoluzione alternativa delle controversie. Per controversie inerenti l'interpretazione ed esecuzione del contratto è condizione di procedibilità della domanda giudiziale avviare preventivamente un procedimento di mediazione, previsto al D.Lgs. n. 28/2010, finalizzato alla conciliazione anticipata delle controversie civili e commerciali, rivolgendosi ad un Organismo di Mediazione da scegliere tra quelli indicati nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia.

In ogni caso, il Contraente che volesse ottenere informazioni in merito al suo contratto può contattare l'**Assistenza Clienti, Numero Verde 800-537.537** o inviare un'email all'indirizzo: servizioclienti@fideuramvita.it servizio appositamente istituito dall'Impresa a disposizione per ogni chiarimento.

Per ulteriori informazioni è a disposizione dell'Investitore-Contraente il sito internet dell'Impresa www.fideuramvita.it.

16. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

La Compagnia si impegna ad inviare al Contraente le seguenti comunicazioni:

- a) successivamente alla data di conclusione del contratto:
 - ◆ tutti i dati relativi al versamento del premio (importo del premio unico versato e data di valuta del corrispondente mezzo di pagamento utilizzato, coincidente con la data di decorrenza del contratto);
 - ◆ Nota di copertura;
- b) entro 60 giorni da ogni ricorrenza annuale di contratto, un estratto conto contenente informazioni in relazione all'importo del premio versato, del capitale assicurato rivalutato e della misura della rivalutazione;
- c) al più tardi 60 giorni prima della data prevista per l'esercizio dell'opzione di conversione in rendita, tutte le informazioni necessarie all'esercizio delle opzione stessa;
- d) lettera di eventuale variazione del tasso di rivalutazione minimo garantito.

17. CONFLITTO DI INTERESSI

La Compagnia, nell'espletamento delle attività connesse alla gestione dei contratti, può trovarsi in situazione di conflitto di interesse in relazione a rapporti intrattenuti con altre Società appartenenti al medesimo Gruppo societario Intesa Sanpaolo, per la gestione degli investimenti ovvero per la consulenza e la custodia degli investimenti stessi. La Compagnia, pur in presenza di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti, negoziando le migliori condizioni possibili rispetto alla media del mercato.

Le eventuali utilità ricevute in virtù di tali accordi vengono integralmente riconosciute agli assicurati ed il loro ammontare è riportato nel rendiconto annuale della gestione separata.

La Compagnia si è dotata di procedure e di normative interne atte ad individuare e regolamentare le situazioni operative che possono dare luogo a potenziali conflitti di interesse originati da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di Società del Gruppo.

In particolare la Compagnia si è dotata di specifiche procedure per la trattazione di affari e rapporti contrattuali con le altre parti correlate del Gruppo, in modo da rilevare in tali accordi – prima della loro attuazione – la presenza di elementi potenzialmente pregiudizievoli per gli interessi degli assicurati e regolarli di conseguenza.

Le misure organizzative adottate consentono di attuare un meccanismo costante di censimento e di analisi preventiva delle situazioni "sensibili" su cui la Compagnia pone in essere le eventuali cautele o le limitazioni operative volte a escludere il rischio di pregiudizio a discapito dei Contraenti.

Le procedure sono sottoposte a revisione periodica da parte della Compagnia che ne verifica l'efficacia e l'adequazione in rapporto al mutare degli assetti organizzativi e dei requisiti normativi.

La Compagnia ha delegato la gestione degli investimenti collegati alla gestione separata a FIDEURAM S.p.A. che a sua volta ha subdelegato parzialmente tale attività a Fideuram Investimenti SGR S.p.A.

E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione viene effettuata in base ad un predefinito importo del premio e in base ad un caricamento pari all'1% del premio versato (corrispondente alla classe di PAF A) e non dipende dall'età e dal sesso dell'Assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento **minimo garantito** contrattualmente;
- b) **una ipotesi** di rendimento annuo costante stabilito dall'IVASS e pari, al momento di redazione del presente Progetto, al 2,00%.

I valori sviluppati in base al **tasso minimo garantito** rappresentano le prestazioni certe che **la Compagnia è tenuta a corrispondere** in base alle Condizioni di assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Compagnia. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione separata degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DEL PREMIO, DELLE PRESTAZIONI E DEL VALORE DI RISCATTO IN BASE A:**A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO:**

Tasso di rendimento minimo garantito	0%
Premio versato alla sottoscrizione	70.000,00
Capitale assicurato iniziale	69.300,00

Importi in Euro

Anni Trascorsi	Premio versato all'inizio dell'anno	Prestazioni con opzione cedola			Prestazioni senza opzione cedola		
		Capitale caso morte alla fine dell'anno (1)	Cedola erogata alla fine dell'anno	Valori di riscatto alla fine dell'anno (1)	Capitale caso morte alla fine dell'anno (1)	Cedola erogata alla fine dell'anno	Valori di riscatto alla fine dell'anno (1)
1	70.000,00	69.300,00	0,00	68.607,00	69.300,00	0,00	68.607,00
2		69.300,00	0,00	68.953,50	69.300,00	0,00	68.953,50
3		69.300,00	0,00	69.300,00	69.300,00	0,00	69.300,00
4		69.300,00	0,00	69.300,00	69.300,00	0,00	69.300,00
5		69.300,00	0,00	69.300,00	69.300,00	0,00	69.300,00
6		69.300,00	0,00	69.300,00	69.300,00	0,00	69.300,00
7		69.300,00	0,00	69.300,00	69.300,00	0,00	69.300,00
8		69.300,00	0,00	69.300,00	69.300,00	0,00	69.300,00
9		69.300,00	0,00	69.300,00	69.300,00	0,00	69.300,00
10		69.300,00	0,00	69.300,00	69.300,00	0,00	69.300,00

(1) Valori comprensivi della cedola di fine anno. E' possibile chiedere il riscatto trascorsi 30 giorni dalla decorrenza del contratto.

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella precedente, sulla base del solo rendimento minimo, il recupero del premio versato non potrà mai avvenire.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO:

Tasso di rendimento finanziario	2,00%
Prelievo sul rendimento	1,50%
Tasso di rendimento retrocesso	0,50%
Premio versato alla sottoscrizione	70.000,00
Capitale assicurato iniziale	69.300,00

Il tasso del 2% costituisce un'ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.

Importi in Euro

Anni Trascorsi	Premio versato all'inizio dell'anno	Prestazioni con opzione cedola			Prestazioni senza opzione cedola		
		Capitale caso morte alla fine dell'anno (1)	Cedola erogata alla fine dell'anno	Valori di riscatto alla fine dell'anno (1)	Capitale caso morte alla fine dell'anno (1)	Cedola erogata alla fine dell'anno	Valori di riscatto alla fine dell'anno (1)
1	70.000,00	69.646,50	346,50	68.953,50	69.646,50	0,00	68.953,50
2		69.646,50	346,50	69.300,00	69.994,73	0,00	69.646,50
3		69.646,50	346,50	69.646,50	70.344,71	0,00	70.344,71
4		69.646,50	346,50	69.646,50	70.696,43	0,00	70.696,43
5		69.646,50	346,50	69.646,50	71.049,91	0,00	71.049,91
6		69.646,50	346,50	69.646,50	71.405,16	0,00	71.405,16
7		69.646,50	346,50	69.646,50	71.762,19	0,00	71.762,19
8		69.646,50	346,50	69.646,50	72.121,00	0,00	72.121,00
9		69.646,50	346,50	69.646,50	72.481,60	0,00	72.481,60
10		69.646,50	346,50	69.646,50	72.844,01	0,00	72.844,01

(1) Valori comprensivi della rivalutazione maturata alla fine dell'anno, anche se non erogata sotto forma di cedola alla fine dell'anno. E' possibile chiedere il riscatto trascorsi 30 giorni dalla decorrenza del contratto.

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

Fideuram Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Il Rappresentante Legale
Maria Luisa Gota



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E REGOLAMENTO DELLA GESTIONE PRE.V.I.

(data ultimo aggiornamento: 31.05.2017)

Le presenti Condizioni di assicurazione si applicano al contratto di assicurazione sulla vita intera a premio unico e a capitale rivalutabile denominato **FIDEURAM VITA GARANZIA E VALORE FLEX3**.

SEZIONE PRIMA LE PRESTAZIONI ASSICURATE

Art. 1 - Il capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato, la Compagnia si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati il capitale assicurato rivalutato, fino alla data di ricezione della documentazione completa necessaria per la liquidazione, con le modalità indicate al successivo Art. 8.

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

In caso di sinistro la Compagnia si riserva la facoltà di agire per il recupero delle eventuali prestazioni ricorrenti (cedole) di cui al successivo Art. 11, pagate e non dovute al Contraente.

SEZIONE SECONDA GLI ASPETTI CONTRATTUALI

Art. 2 - La conclusione del contratto e l'entrata in vigore dell'assicurazione

Il contratto si intende concluso nel giorno in cui la Compagnia ha acquisito la valuta del mezzo di pagamento utilizzato per corrispondere il premio unico indicato nella proposta di assicurazione. Nel caso di utilizzo di più mezzi di pagamento, la data di conclusione del contratto coincide con l'ultima data di valuta dei mezzi di pagamento utilizzati.

L'entrata in vigore dell'assicurazione è posta alle ore 24.00 del giorno di conclusione del contratto e coincide con la decorrenza dello stesso.

Art. 3 - I requisiti per la sottoscrizione e la durata del contratto

Fideuram Vita Garanzia e Valore Flex3 è riservato a coloro che intendono impiegare quale premio di sottoscrizione le nuove liquidità apportate presso il Gruppo Fideuram, ovvero somme non provenienti da smobilizzo di giacenze/prodotti in essere presso Fideuram o qualsiasi altra società del Gruppo Intesa Sanpaolo. La durata del contratto è a vita intera.

Art. 4 - L'età dell'Assicurato

L'età dell'Assicurato alla data di conclusione del contratto non potrà risultare superiore a 90 anni.

Art. 5 - La designazione dei Beneficiari

Ai sensi degli artt. 1920 e 1921 del codice civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e che in caso di pluralità di Beneficiari, salvo diversa indicazione del Contraente, la Compagnia ripartirà tra loro la prestazione assicurata in parti uguali.

Il Contraente ha facoltà di designare i Beneficiari cui corrispondere le prestazioni assicurate indicate al precedente Art. 1. Tale designazione è revocabile e modificabile in qualsiasi momento ad eccezione dei casi di seguito indicati:

- ◆ dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio. Pertanto il riscatto, la costituzione in pegno o vincolo e comunque qualsiasi altro atto dispositivo del contratto, potranno essere effettuati solo con il consenso scritto dei Beneficiari;

- ◆ da parte degli eredi dopo la morte del Contraente;
- ◆ dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

Le eventuali modifiche e/o revoche della designazione di beneficio devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento; pena l'inefficacia della designazione, ai fini dell'attribuzione della revoca o della modifica del beneficio disposto a favore del "terzo", la disposizione del Contraente deve inequivocabilmente fare specifica menzione della presente polizza. In caso di inefficacia rimane in vigore la precedente attribuzione disposta dal Contraente o, in mancanza, l'assorbimento del contratto nel patrimonio ereditario del Contraente stesso. Le eventuali modifiche e/o revoche della designazione di beneficio comunicate per iscritto alla Compagnia avranno effetto a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione stessa da parte della Compagnia, semprechè a tale data l'Assicurato sia in vita.

SEZIONE TERZA IL PREMIO

Art. 6 - Il pagamento del premio

Il premio è corrisposto dal Contraente in unica soluzione. L'importo del premio è stabilito dal Contraente e non può essere inferiore a 20.000,00 euro o superiore a 1.000.000,00 di euro.

Nella gestione separata "Previdenza Vita Investimento", in forma abbreviata PRE.V.I., a cui il prodotto risulta collegato, non possono confluire nello stesso mese apporti di premio complessivamente superiori a 5.000.000,00 di euro versati dal singolo Contraente o da più Contraenti legati da rapporti partecipativi di tipo familiare e/o societario.

Per rapporto partecipativo di tipo familiare si intende il coniuge del Contraente (o del rappresentante legale in caso di persona giuridica o incapace di agire) nonché i relativi parenti in linea retta ed in linea collaterale fino al 2° grado; per rapporto partecipativo di tipo societario si intende il rapporto societario diretto o indiretto del Contraente, ivi ricomprese le società in cui il rappresentante legale del Contraente detiene un ruolo negli organi amministrativi.

Il pagamento del premio è condizione essenziale per la conclusione del contratto e l'entrata in vigore dell'assicurazione. Non sono consentiti ulteriori versamenti di premio oltre quello effettuato alla stipula del contratto.

A fronte del pagamento del premio la Compagnia garantisce un capitale assicurato iniziale pari al premio unico versato dal Contraente diminuito dei costi indicati al successivo Art. 7.

Art. 7 - I costi gravanti sul premio

Sul premio gravano i costi per l'acquisizione e l'amministrazione del contratto (caricamenti).

I caricamenti che la Compagnia preleva dal premio versato dal Contraente variano in funzione della Classe di Patrimonio Assicurativo Futuro (PAF) assegnata al contratto.

La classe di PAF viene attribuita al momento della stipula del contratto in base all'importo del premio unico versato ed al potenziale di investimento da parte del Contraente in altri contratti assicurativi della Compagnia, con le seguenti modalità:

- Classe A: importo complessivo inferiore a 100.000,00 euro;
- Classe B: importo complessivo pari o superiore a 100.000,00 euro ma inferiore a 300.000,00 euro;
- Classe C: importo complessivo pari o superiore a 300.000,00 euro.

Nella tabella seguente sono riportate le percentuali di caricamento da applicare al premio versato in funzione della classe di PAF attribuita al contratto.

Classe di PAF	Caricamento (% del premio versato)
A	1,0
B	0,5
C	0,0

SEZIONE QUARTA LA CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Art. 8 - La rivalutazione del capitale assicurato

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato verrà rivalutato in relazione al rendimento conseguito nei periodi sotto indicati dalla gestione separata PRE.V.I., il cui Regolamento è riportato in calce alle presenti Condizioni di assicurazione delle quali costituisce parte integrante.

Il tasso di rendimento della gestione separata PRE.V.I. da considerare al fine della determinazione del tasso di rivalutazione del capitale assicurato, sarà quello conseguito nei 12 mesi di calendario che precedono il 3° mese di calendario antecedente quello in cui cade la data di riferimento per il calcolo della rivalutazione.

La Compagnia riconosce un tasso di rivalutazione annuo pari alla differenza tra il suddetto tasso di rendimento della gestione separata PRE.V.I. e la commissione annua di gestione pari a 1,5 punti percentuali.

Il tasso di rivalutazione così determinato non potrà comunque risultare inferiore al rendimento minimo garantito dal contratto, pari allo 0% annuo composto.

Trascorsi 2 anni dalla decorrenza del contratto e con cadenza biennale, la Compagnia si riserva la facoltà di stabilire un nuovo tasso di rivalutazione minimo garantito superiore a quello originariamente previsto.

Il nuovo tasso di rivalutazione minimo garantito non potrà in ogni caso risultare superiore al 40% del vigente "tasso annuo massimo garantibile" di cui all'art. 13 del Regolamento IVASS n. 21 del 28/03/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Il nuovo tasso di rivalutazione minimo garantito verrà applicato dopo la comunicazione scritta al Contraente della suddetta modifica, fatto salvo quanto già maturato sul contratto.

In caso di morte dell'Assicurato, riscatto o conversione in rendita del capitale assicurato, la rivalutazione verrà calcolata pro-rata temporis, con riferimento al periodo intercorso tra l'ultima ricorrenza annuale di contratto (o la data di effetto del riscatto parziale se successiva) e la data di ricezione della documentazione completa necessaria per la liquidazione.

Ai fini del calcolo del tasso di rivalutazione, il rendimento conseguito della gestione separata PRE.V.I. è quello riferibile ai contratti la cui ricorrenza annuale coincide con la data di ricezione della suddetta documentazione.

A seguito di un riscatto parziale, la rivalutazione alla successiva ricorrenza annuale di contratto verrà calcolata pro-rata temporis, con riferimento al periodo intercorso tra la data di effetto del riscatto e la suddetta ricorrenza annuale.

SEZIONE QUINTA LA RISOLUZIONE ED IL RISCATTO DEL CONTRATTO

Art. 9 - Il diritto di recesso dal contratto

Il Contraente, ai sensi dell'art. 177 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005), può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il contratto è concluso. Il recesso deve essere comunicato alla Compagnia con lettera raccomandata A.R. contenente gli elementi identificativi del contratto. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della lettera raccomandata quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata la Compagnia rimborserà al Contraente il premio versato al netto delle spese sostenute per l'emissione del contratto, pari a 50,00 euro.

Art. 10 - Il riscatto

Il Contraente può chiedere di riscattare totalmente o parzialmente il contratto, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla decorrenza dello stesso e l'Assicurato sia in vita.

La richiesta di riscatto deve essere inoltrata dal Contraente alla Compagnia utilizzando l'apposito modulo fornito dalla Compagnia stessa.

La data di effetto del riscatto coincide con la data in cui la Compagnia ha ricevuto la relativa documentazione indicata al successivo Art. 13.

A) Riscatto totale

Il riscatto totale comporta l'estinzione del contratto dalla data di effetto del riscatto sopra indicata.

L'importo liquidabile in caso di riscatto totale è pari al capitale assicurato rivalutato, fino alla data di ricezione da parte della Compagnia della documentazione completa necessaria per la liquidazione (cosiddetta data di effetto del riscatto), diminuito del costo di riscatto.

Il costo di riscatto si ottiene moltiplicando il capitale assicurato all'ultima ricorrenza annuale di contratto (o alla data di effetto dell'ultimo riscatto parziale se successiva) per la percentuale riportata nella seguente tabella in corrispondenza del numero di anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza del contratto.

Anni interi trascorsi dalla decorrenza del contratto	Costo del riscatto
0	1,00%
1	0,50%
2 o più	0%

B) Riscatto parziale

Il Contraente può richiedere la liquidazione di una parte del capitale assicurato per importi di almeno 1.000,00 euro, a condizione che il capitale assicurato residuo non risulti inferiore a 2.500,00 euro.

L'importo liquidabile in caso di riscatto parziale è determinato con le stesse modalità del riscatto totale descritte al precedente punto A), con riferimento alla parte del capitale oggetto di riscatto.

In caso di riscatto parziale esercitato dopo che siano trascorsi almeno 2 anni dalla decorrenza del contratto, dall'importo liquidabile verranno trattenuti 20,00 euro per spese amministrative.

Il riscatto parziale non comporta l'estinzione del contratto.

Il capitale rivalutato residuo si ottiene sottraendo dal capitale assicurato rivalutato alla data di effetto del riscatto, quale risulta prima di tale operazione, il capitale assicurato oggetto di riscatto.

C) Riscatto totale o parziale esercitato nello stesso mese su più polizze

Nella gestione separata PRE.V.I., a cui il prodotto risulta collegato, non possono essere effettuati nello stesso mese riscatti totali o parziali dal singolo Contraente o da più Contraenti legati da rapporti partecipativi di tipo familiare e/o societario, per importi complessivamente superiori a 5.000.000,00 di euro. In caso di richieste eccedenti tale limite la Compagnia darà esecuzione dei riscatti totali o parziali in ordine di pervenimento delle richieste fino a concorrenza del suddetto limite. La parte eccedente verrà liquidata trascorsi 30 giorni fino a concorrenza dell'importo richiesto, fatta salva la necessità di frazionare ulteriormente i pagamenti per il superamento del suddetto limite di importo mensile. Il riscatto totale o parziale verrà effettuato con le modalità indicate nei precedenti punti A) e B).

SEZIONE SESTA LE OPZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO

Art. 11 - La prestazione ricorrente (opzione cedola)

Alla sottoscrizione del contratto o in epoca successiva, il Contraente ha facoltà di richiedere il pagamento di una prestazione ricorrente (cedola) di importo pari alla rivalutazione annuale maturata sul contratto, calcolata secondo le modalità indicate al precedente Art. 8.

La prima cedola verrà erogata alla prima ricorrenza annuale successiva alla data di attivazione dell'opzione, purché la richiesta di attivazione dell'opzione pervenga in Compagnia, completa della documentazione necessaria, entro il giorno 20 del mese precedente quello in cui cade la ricorrenza anniversaria di polizza; in caso contrario la prima cedola verrà erogata dalla successiva ricorrenza anniversaria di polizza.

In corso di contratto è possibile inoltre revocare l'opzione cedola purché la richiesta di revoca dell'opzione pervenga in Compagnia entro il giorno 20 del mese precedente quello in cui cade la ricorrenza anniversaria di polizza; in caso contrario la richiesta avrà efficacia dalla successiva ricorrenza anniversaria di polizza.

Art. 12 - La conversione in rendita del capitale assicurato

Trascorsi 10 anni dalla decorrenza del contratto, il Contraente ha la facoltà di richiedere che il capitale assicurato venga convertito in una rendita vitalizia posticipata sulla testa dell'Assicurato.

La rendita d'opzione verrà corrisposta, a scelta del Contraente, in rate posticipate aventi cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile.

La richiesta di conversione in rendita deve essere inoltrata per iscritto alla Compagnia, utilizzando l'apposito modulo fornito dalla stessa, a condizione che l'importo annuo della rendita d'opzione non sia inferiore a 3.000,00 euro e purché l'età dell'Assicurato al momento della conversione sia compresa tra 55 e 90 anni.

L'importo da convertire è pari al capitale rivalutato, fino alla data di ricezione della documentazione completa necessaria per la liquidazione, con le modalità indicate al precedente Art. 8.

La rendita annua d'opzione si ottiene dividendo l'importo da convertire, al netto di ogni onere fiscale, per il relativo coefficiente di conversione in rendita. Tali coefficienti saranno quelli calcolati sulle basi tecniche di tariffa di più recente comunicazione all'IVASS.

A seguito dell'esercizio dell'opzione in rendita la Compagnia comunica al Contraente i coefficienti di conversione da utilizzare per il calcolo della rendita d'opzione, con l'indicazione del relativo tasso tecnico di tariffa e del tasso di rendimento minimo garantito, nonché della clausola di rivalutazione applicabile alla rendita d'opzione.

La rendita d'opzione non potrà essere riscattata durante il periodo del suo godimento e la sua erogazione cesserà con il decesso dell'Assicurato.

SEZIONE SETTIMA LE ALTRE CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Art. 13 - I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta

Per poter dare corso a tutti i pagamenti previsti dalle Condizioni di assicurazione debbono essere preventivamente consegnati alla Compagnia i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto.

In particolare la Compagnia richiede, qualora non consegnati precedentemente, la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del Contraente e dell'Assicurato, se persona diversa dal Contraente, ed inoltre:

- a) per i pagamenti conseguenti all'esercizio del diritto di recesso dal contratto:
 - ◇ richiesta firmata dal Contraente e spedita mediante lettera raccomandata A.R.;
- b) per i pagamenti conseguenti all'esercizio dell'opzione cedola (prestazione ricorrente) in caso di attivazione non contestuale alla sottoscrizione della proposta di assicurazione:
 - ◇ richiesta firmata dal Contraente, mediante utilizzo di apposito modulo predisposto dalla Compagnia;
- c) per i pagamenti conseguenti al riscatto totale o parziale:
 - ◇ richiesta di liquidazione, redatta su apposito modulo fornito dalla Compagnia, sottoscritta dal Contraente;
 - ◇ in caso di riscatto esercitato da Contraente persona giuridica, oppure in caso di riscatto per un importo superiore a 2.500.000,00 di euro, dichiarazione dei rapporti partecipativi di tipo familiare e/o societario, redatta su apposito modulo fornito dalla Compagnia;
- d) per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato:
 - ◇ richiesta di liquidazione sottoscritta da ciascun Beneficiario con l'indicazione del proprio domicilio;
 - ◇ certificato di morte dell'Assicurato in carta semplice (con indicazione della data di nascita);
 - ◇ se l'Assicurato non ha lasciato testamento:
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata attestante che l'Assicurato è deceduto senza lasciare testamento e indicante, qualora risultino Beneficiari della polizza, i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire e il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici e che non vi sono altri soggetti cui la legge attribuisce diritto o quote di eredità);
 - ◇ se l'Assicurato ha lasciato testamento:
 - copia autentica del testamento o verbale di pubblicazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata attestante che tale testamento è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato e indicante, qualora risultino Beneficiari della polizza, i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire e il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici e che non vi sono altri soggetti cui la legge attribuisce diritto o quote di eredità);
 - ◇ nel caso vi siano Beneficiari minori e/o incapaci, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori e/o agli incapaci, ed esoneri la Compagnia da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma;
 - ◇ fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun Beneficiario;

e) per i pagamenti conseguenti all'esercizio dell'opzione di conversione in rendita:

- ◇ indicazione da parte del Contraente, su apposito modulo fornito dalla Compagnia, della tipologia di rateazione e delle modalità di pagamento della rendita stessa;
- ◇ dichiarazione di esistenza in vita dell'Assicurato da rilasciarsi in forma di autocertificazione, da presentare una volta l'anno in coincidenza con la ricorrenza annuale della rendita vitalizia. Quest'ultimo documento può essere sostituito dal certificato rilasciato dal medico abituale dell'Assicurato, in data coincidente con la ricorrenza annuale della rendita vitalizia, che attesti l'esistenza in vita dell'Assicurato a tale data;
- ◇ fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del Beneficiario;
- ◇ nel caso vi sia un Beneficiario minore e/o incapace, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante al minore e/o all'incapace, ed esoneri la Compagnia da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma.

Nel caso in cui il Beneficiario della prestazione sia una persona giuridica è necessario produrre documentazione attestante la qualifica di Legale Rappresentante.

La Compagnia si riserva di richiedere ulteriori documenti oltre quelli riportati nel presente articolo in caso di contenzioso in merito ai diritti derivanti dal contratto, denuncia penale o processo in corso, pegno, vincolo, fallimento o altra procedura concorsuale, furto, smarrimento o distruzione di documenti depositati presso la Compagnia o archiviati presso terzi abilitati, oppure in presenza di qualsiasi evento che non consenta alla Compagnia l'esatta individuazione degli aventi diritto.

In ogni caso, la Compagnia mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine e a partire dallo stesso, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei destinatari del pagamento, calcolati al saggio legale in vigore.

Art. 14 - Il conflitto di interessi

La Compagnia, nell'espletamento delle attività connesse alla gestione dei contratti, si pone in una situazione di conflitto di interessi in relazione a rapporti intrattenuti con Società del Gruppo derivanti dalla gestione degli investimenti ovvero da rapporti di consulenza e di custodia degli investimenti stessi.

La Compagnia, pur in presenza di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti, negoziando le migliori condizioni possibili. Le eventuali utilità ricevute in virtù di tali accordi vengono integralmente riconosciute agli Assicurati ed il loro ammontare è riportato nel rendiconto annuale della gestione separata.

Art. 15 - I prestiti

Sul presente contratto non sono consentite operazioni di prestito.

Art. 16 - La cessione, il pegno ed il vincolo

Il Contraente può cedere a terzi il presente contratto così come, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore, può dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci dal momento in cui la Compagnia, ricevuta comunicazione scritta della richiesta di cessione del contratto ovvero dell'avvenuta costituzione in pegno ovvero del vincolo, ne effettua annotazione in polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, l'operazione di riscatto richiede l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario. In conformità a quanto disposto dall'art. 2805 del Codice Civile la Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

Art. 17 - La non pignorabilità e la non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 del codice civile, le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

Art. 18 - La legge applicabile al contratto

Il contratto è regolato dalla legge italiana, le cui disposizioni si applicano per quanto non disciplinato dalle presenti Condizioni di assicurazione.

Art. 19 - Le tasse e le imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e degli altri aventi diritto.

Art. 20 - Il Foro competente

Foro competente per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE PRE.V.I.

- a) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia, che viene contraddistinta con il nome “PREVIDENZA VITA INVESTIMENTO” ed indicata nel seguito con la sigla PRE.V.I..
- b) La valuta di denominazione in cui è espressa la gestione PRE.V.I. è l'euro.
- c) L'esercizio amministrativo della gestione separata coincide con l'anno solare. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della gestione PRE.V.I. da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni assicurate dai contratti collegati alla presente gestione coincide con i 12 mesi di calendario antecedenti il mese di riferimento.
- d) Le risorse della gestione PRE.V.I. sono investite esclusivamente nelle categorie di attività ammissibili alla copertura delle riserve tecniche, secondo la normativa tempo per tempo vigente.
- La gestione del portafoglio delle attività finanziarie è orientata a criteri generali di prudenza e di valorizzazione della qualità dell'attivo in un'ottica di medio/lungo periodo.
- La definizione delle strategie di investimento tiene conto delle caratteristiche proprie della gestione PRE.V.I. delineando un *asset allocation* di riferimento coerente con le dinamiche del passivo: il portafoglio obiettivo della gestione è finalizzato alla diversificazione dei fattori di rischio ed include nella sua profilazione analisi riguardanti i profili di credito ed i *rating* degli emittenti ed i settori di attività economica.
- In fase prospettica l'acquisto di nuovi titoli viene valutato in funzione dell'*asset allocation target* della gestione e della *duration* media di portafoglio.
- La declinazione delle tipologie di attivi nei quali risulta possibile investire evidenzia la propensione, in ambito obbligazionario, per il comparto governativo con puntuali distinzioni legate al *rating* all'interno dello stesso.

Di seguito i limiti di *asset allocation* per singola categoria di investimento:

Categorie	Principali attivi ammessi	Limiti di investimento
Liquidità	- Liquidità, depositi bancari, P/T - Quote di OICR monetari	Nessuno
Obbligazioni Governative di fascia 1	- Titoli di stato di paesi appartenenti al G7 - Titoli emessi da enti sovranazionali con rating pari a AAA	Nessuno
Obbligazioni Governative di fascia 2	- Titoli di stato di paesi diversi da quelli compresi nella categoria Obbligazioni Governative di fascia 1 - Titoli emessi da enti sovranazionali con rating $\geq$ AA- e $\leq$ AA+ - Titoli emessi da Enti Locali/Pubblici, Agenzie governative o da Banche multilaterali di sviluppo con rating $\geq$ AA- - Quote di OICR obbligazionari governativi	Max 30%
Obbligazioni non Governative	- Obbligazioni emesse da Istituzioni Finanziarie, <i>plain vanilla</i> e strutturate anche subordinate, con rating $\geq$ BBB- - Obbligazioni emesse da Istituzioni Corporate, <i>plain vanilla</i> e strutturate, anche subordinate, con rating $\geq$ BBB- - Obbligazioni (comprese le cartolarizzazioni) non rientranti nelle precedenti categorie di titoli - Quote di OICR obbligazionari	Max 35%
Azionario	- Quote di OICR azionari - Azioni, Warrant, ETF, <i>Certificates</i> , Quote di Fondi Chiusi situati in uno Stato UE negoziati su di un mercato regolamentato	Max 15%
Comparto Immobiliare	- Quote di Fondi Comuni d'Investimento Immobiliari chiusi	Max 3%

Gli attivi del comparto obbligazionario, inoltre, indipendentemente dalla loro natura, si collocano in via prevalente nell'area dell'Investment Grade ($\geq$ BBB-).

L'utilizzo di titoli strutturati è coerente con i principi di sana e prudente gestione ed avviene con modalità e quantitativi conformi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Compagnia: in termini sintetici viene circoscritto l'ambito di investimento in titoli strutturati a capitale garantito, nella misura massima del 20%, su strumenti finanziari aventi opzionalità embedded legate a tassi, valute, crediti e indici. Specifici limiti che vincolano la strategia d'investimento sono delineati per titoli azionari, comparto immobiliare, strutturati e cartolarizzati.

L'eventuale utilizzo di strumenti finanziari derivati, sempre con la finalità di ridurre il rischio degli investimenti di singole attività o passività, rimane circoscritto ai derivati di copertura e di gestione efficace, con limiti dimensionali e reddituali, in coerenza con i principi di sana e prudente gestione e con modalità ed ammontari consoni rispetto alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Compagnia.

La Compagnia, per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, si impegna al rispetto dei seguenti limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti (imprese controllate, controllanti o sottoposte al controllo del medesimo soggetto controllante la Compagnia) di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n.25:

- per gli investimenti in titoli di debito e di capitale: fino al 5% del totale della gestione PRE.V.I., elevabile in particolari situazioni di mercato al 10% con ratifica del Consiglio di Amministrazione della Compagnia;
- per gli investimenti in organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo del 20% del totale della gestione PRE.V.I..

Nella definizione del rendimento obiettivo prevedibile, coerente con gli impegni contrattuali emergenti dalle posizioni del passivo, vengono effettuate proiezioni su orizzonti temporali di più anni: il rendimento prevedibile per ciascuno dei periodi di osservazione è determinato calcolando il rapporto tra i redditi e le giacenze medie attese corrispondenti al complesso degli attivi inseriti nella gestione.

- e) Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite dalla Compagnia per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione PRE.V.I..
- f) La Compagnia si riserva di effettuare modifiche al presente Regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.
- g) Sulla gestione PRE.V.I. gravano unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata; non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
- h) Il rendimento della gestione PRE.V.I. beneficia degli eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione stessa.
- i) Il tasso medio di rendimento della gestione PRE.V.I. viene calcolato al termine di ciascun mese di calendario con riferimento al relativo periodo di osservazione indicato alla precedente lettera c). Il tasso medio di rendimento si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione PRE.V.I. alla fine del periodo di osservazione alla giacenza media delle attività della gestione PRE.V.I. nello stesso periodo.

Per risultato finanziario della gestione PRE.V.I. si devono intendere i proventi finanziari di competenza del periodo di osservazione considerato, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione, nonché gli utili realizzati e le perdite sofferte nel periodo di osservazione. Le plusvalenze e le minusvalenze sono considerate nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività e per le attività di verifica contabile. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di un'attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario è al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

Per giacenza media delle attività della gestione PRE.V.I. nel periodo considerato si intende la somma della giacenza media nel periodo stesso dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione PRE.V.I.. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione.

I criteri di valutazione impiegati ai fini del calcolo del valore medio non possono essere modificati, salvo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto riepilogativo della gestione PRE.V.I. sarà accompagnato da una nota

illustrativa che riporta le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione ed il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento della gestione stessa.

- j) Il rendiconto riepilogativo della gestione PRE.V.I. e il prospetto della composizione della gestione PRE.V.I. sono sottoposti alla verifica da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
- k) La Compagnia si riserva di effettuare la fusione o la scissione della gestione PRE.V.I. quando queste siano volte a conseguire l'interesse degli assicurati vale a dire, tra l'altro, quando l'operazione è motivata da esigenze di efficienza gestionale o riduzione dei costi.
- l) Il presente Regolamento è parte integrante delle condizioni contrattuali.

GLOSSARIO

(data ultimo aggiornamento: 31.05.2017)

Anno assicurativo: Periodo che va da ogni ricorrenza annuale alla successiva

Appendice: Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Compagnia e il Contraente

Assicurato: Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o meno con il Contraente e con il Beneficiario delle prestazioni. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita

Beneficiario: Persona fisica o giuridica designata dal Contraente che riceve le prestazioni previste dal contratto quando si verificano gli eventi assicurati. Può coincidere o meno con il Contraente e con l'Assicurato

Compagnia di assicurazione (o Compagnia): Fideuram Vita S.p.A.. E' la società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione

Condizioni di assicurazione: Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione

Conflitto di interessi: Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può confliggere con quello del Contraente

Consolidamento: Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito annualmente, e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti e conseguentemente le prestazioni stesse non possono mai diminuire

Contraente: Persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l'Assicurato o con il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia

Costi (o spese): Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia

Data di conclusione del contratto: Coincide con la data in cui la Compagnia ha acquisito la valuta del mezzo di pagamento utilizzato per corrispondere il premio. Nel caso di utilizzo di più mezzi di pagamento, la data di conclusione del contratto coincide con l'ultima data di valuta dei mezzi di pagamento utilizzati

Data di decorrenza del contratto: Data in cui entra in vigore il contratto e diventano efficaci le garanzie ivi previste. Coincide con la data di conclusione del contratto

Data di valuta: Data a partire dalla quale la Compagnia ha la disponibilità dell'importo corrispondente al premio versato; dipende dal mezzo di pagamento utilizzato

Età dell'Assicurato: Per età deve intendersi "età assicurativa" ossia la modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno

Fascicolo informativo: Documentazione da consegnare al potenziale cliente, composta da: Scheda sintetica, Nota informativa, Condizioni di assicurazione comprensive del Regolamento della gestione separata, Glossario e Modulo di proposta

Gestione separata: Fondo appositamente creato dalla Compagnia e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività della stessa nella quale confluiscono i premi versati ai fronte di contratti con partecipazione agli utili

Imposta sostitutiva: Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi a essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi

Impresa (o Impresa di assicurazione): Vedi Compagnia di assicurazione

ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. Dal 1° gennaio 2013 ha assunto la denominazione di IVASS

IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, succeduto dal 1° gennaio 2013 in tutti i poteri, funzioni e competenze all'ISVAP, che svolge l'attività di vigilanza assicurativa attraverso un più stretto collegamento con quella bancaria

Nota di copertura: Documento probatorio del contratto, emesso dalla Compagnia ai sensi dell'art. 1888 del codice civile

Nota informativa: Documento, redatto secondo le disposizioni dell'IVASS, che la Compagnia deve consegnare al Contraente prima della stipula del contratto. Contiene informazioni relative alla Compagnia e alle caratteristiche assicurative e finanziarie del contratto

Opzione: Clausola del contratto di assicurazione, secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione prevista dal contratto sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista.

Parenti di 1° grado: Persone che discendono l'uno dall'altra in linea retta (es. figli e genitori)

Parenti di 2° grado: Persone che, saltando una generazione, discendono l'uno dall'altra in linea retta (es. nonni e nipoti) ovvero in linea collaterale (es. fratelli e sorelle)

Partecipazione agli utili: Insieme delle norme, riportate nelle Condizioni di assicurazione, che regolano la modalità di retrocessione di una parte dei rendimenti realizzati dalla gestione separata associata al contratto

Premio: L'importo dovuto dal Contraente alla Compagnia a fronte delle prestazioni assicurate dal contratto

Progetto Esemplificativo (in forma generica e personalizzata): Ipotesi di sviluppo delle prestazioni assicurate redatta secondo lo schema previsto dall'IVASS e consegnata al potenziale Contraente

Rapporto societario diretto: Due società legate da rapporti partecipativi o di controllo

Rapporto societario indiretto: Due società legate da rapporti partecipativi o di controllo mediante una o più società collaterali

Regolamento della gestione separata: Insieme delle norme, riportate nelle Condizioni di assicurazione, che regolano la gestione separata

Ricorrenza annuale: L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione

Riscatto totale o parziale: Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto e di chiederne la liquidazione in via capitale, al netto dell'eventuale penale prevista dalle Condizioni di Assicurazione

Rivalutazione: Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata con periodicità annuale

Scheda sintetica: Documento informativo sintetico, redatto secondo le disposizioni dell'IVASS, che la Compagnia deve consegnare al potenziale Contraente prima della stipula del contratto descrivendone le principali caratteristiche

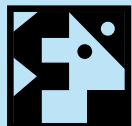
Società di revisione: Società, diversa dalla Compagnia, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali Società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata

Soggetti del contratto: La Compagnia, il Contraente e l'Assicurato

Sostituto d'imposta: Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento

Tasso di rendimento della gestione separata: Rendimento annuo ottenuto dalla gestione separata nel periodo indicato nelle Condizioni di assicurazione

Tasso di rivalutazione: Rendimento annuo che viene utilizzato per il calcolo della rivalutazione delle prestazioni assicurate



**FIDEURAM
VITA**

Fideuram Vita Garanzia e Valore Flex3

**ASSICURAZIONE SULLA VITA NELLA FORMA
"VITA INTERA A PREMIO UNICO"**

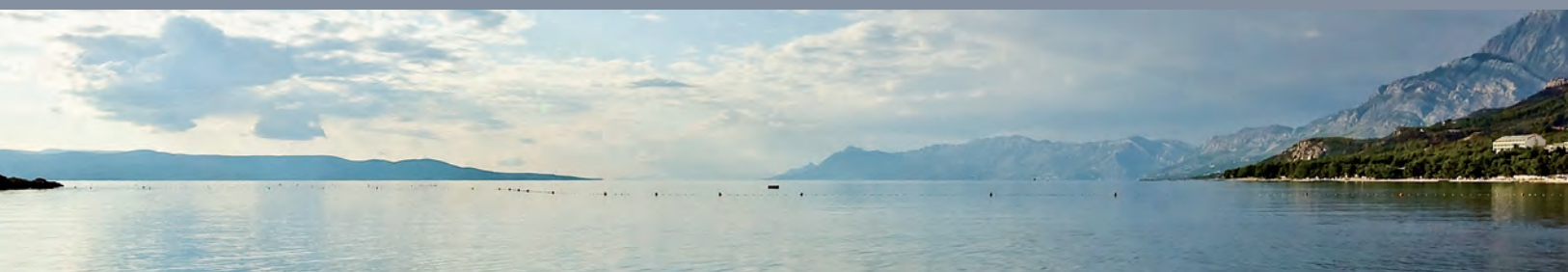
PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO: 31.05.2017



Fideuram Vita S.p.A. Sede Legale: Via Ennio Quirino Visconti, 80 00193 Roma fideuramvita@legalmail.it Capitale Sociale Euro 357.446.836,00 Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 10830461009. Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00175 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28.

Società del gruppo **INTESA**  **SANPAOLO**



Fideuram Vita S.p.A. Sede Legale: Via Ennio Quirino Visconti, 80 00193 Roma fideuramvita@legalmail.it Capitale Sociale Euro 357.446.836,00 Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 10830461009. Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00175 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28.

Società del gruppo **INTESA**  **SANPAOLO**